

DISCIPLINA INDENNITA' E RIMBORSI FORFETTARI CORRISPOSTI NELL'AMBITO
DELL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

Premessa

La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche, per effetto delle quali tali somme sono escluse dall'assoggettamento a ritenute di natura fiscale e di natura previdenziale, sia pure entro determinati limiti.

Ci si riferisce in particolare a:

- indennità di trasferta
- rimborsi forfetari di spesa
- premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

L'agevolazione spetta se le erogazioni dei compensi, premi, indennità ecc. sono fatte dai seguenti soggetti:

- CONI
- Federazioni sportive nazionali
- Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)
- Enti di promozione sportiva
- qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli enti indicati ai punti precedenti

Ambito di Applicazione

L'agevolazione in esame è limitata alle somme corrisposte nell'esercizio *diretto* di attività sportive dilettantistiche. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.

La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza della Federazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati a:

- atleti dilettanti;
- allenatori o tecnici Federali;
- giudici di gara;
- Arbitri e giudici di gara dilettanti;
- Commissari speciali;
- Istruttori;
- Massaggiatori;
- Dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici (es. Accompagnatori presenti a referto) - R.M. 26.03.2001 n. 34/E;
- soggetti che intrattengono in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale.

Rientrano, quindi, nella disciplina in argomento tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti della Federazione o funzionari delegati, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

L'interpello del CONI

Con la risoluzione min. n. 34/E del 26/03/2001 l'Agenzia delle Entrate, su istanza di interpello presentata dal CONI, ha fatto parzialmente chiarezza sull'applicabilità dell'agevolazione a figure quali i dirigenti accompagnatori delle squadre ovvero ai responsabili dei vari settori di attività (es. direttore sportivo o responsabile del settore giovanile).

Il CONI aveva infatti chiesto chiarimenti in merito al concetto di "esercizio diretto" dell'attività sportiva, in merito ai compensi corrisposti a soggetti, come i dirigenti accompagnatori, delle squadre o altri soggetti incaricati di compiti diversi da quelli amministrativi e di gestione e senza l'apporto dei quali si rende difficile il corretto espletamento dell'attività sportiva dilettantistica.

Il CONI, nel formulare il quesito, aveva chiesto di verificare l'esistenza dell'"esercizio diretto" con riferimento all'attività svolta dall'associazione sportiva nel suo complesso e non in merito all'attività specifica svolta dal singolo dirigente.

Il Ministero, se pur in forma ridotta, ha accolto le istanze del CONI, consentendo di fatto l'equiparazione ad atleti ed allenatori di tutti coloro che "operano sui campi di giuoco".

Modalità di imposizione

Detti compensi seguono la seguente modalità di tassazione:

- i primi 7.500,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef *(1.23% per l'addizionale regionale);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28 è operata una ritenuta a titolo d'acconto

Inoltre, ai fini della determinazione degli scaglioni IRPEF per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria, il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca; in altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Si precisa che il "*periodo di imposta*" a cui fare riferimento è quello in cui il percipiente persona fisica incassa quanto dovutogli e coincide con l'anno solare. Per le somme accreditate a mezzo bonifico bancario o incassate tramite assegno versato in c/c, la data da considerare è quella dell'accredito o versamento e non quella valuta. Quindi un accredito in data 31-12..... con valuta 2 gennaio(anno successivo) subisce il trattamento fiscale dovuto al 31-12 e non il 2 gennaio.....

Allo scopo di applicare, nel rispetto di legge, la ritenuta di acconto, gli atleti, tecnici, giudici e arbitri dovranno rilasciare entro e non oltre il termine di pagamento apposita dichiarazione dalla quale dovrà risultare se i medesimi hanno superato o meno il limite annuo complessivo (quindi relativo a somme percepite a titolo di compenso da chicchessia) di € 7.500,00 o di € 28.158,28. In assenza di tale dichiarazione saranno applicate le ritenute di legge a titolo di acconto.

Restano esclusi dall'imposizione i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Aggiornamenti Normativi in materia di addizionale comunale da applicare sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Con **Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106**, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'applicabilità delle ritenute relative all'addizionale Comunale all'IRPEF sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa **erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**.

In modo non chiaro l'Amministrazione finanziaria sostiene che su dette tipologie di compensi per la parte che **eccede i 7.500,00 e fino a 28.158,28** (a **titolo di tassazione definitiva**) e **oltre 28.152,28** (a **titolo d'acconto**) il sostituto debba trattenere oltre alle ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF anche la **quota relativa all'addizionale Comunale all'IRPEF**.

Tale posizione appare in contrasto con quanto era fino ad ora la prassi di tassazione di tali compensi assoggettati solo ad IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF ed anche con quanto previsto nei modelli dichiarativi (UNICO PF, 730 e 770 semplificato) che non hanno mai contemplato un apposito campo per l'indicazione delle ritenute dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Compensi Corrisposti ad Atleti e Tecnici non residenti in Italia

La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia, come confermato dalla risoluzione n. 142/E del 01/10/2001.

Considerando quanto disposto sia dall'art. 3 sia dall'art 23 del Testo Unico, sono soggetti ad imposizione in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non fiscalmente residenti in Italia. In base a questa regola, quindi, se l'attività sportiva dilettantistica viene svolta in Italia il relativo compenso è imponibile anche se percepito da un non residente.

Anche gli accordi internazionali (modello OCSE - art. 17) confermano questa impostazione, prevedendo un principio di tassazione in funzione del "paese di svolgimento dell'attività".

Attenzione: queste regole non valgono per gli sportivi professionisti, ai quali non si applica l'art. 67 comma 1, lett. m) TUIR;

Come chiarito dalla risoluzione n. 73/E del 21/5/2001, in tali casi le regole di tassazione in Italia dei redditi prodotti dagli atleti non residenti sono contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973 n 600 e, per la precisione, nell'art. 25, che prevede che i redditi percepiti per svolgimento di prestazioni sportive percepiti da soggetti non residenti e che si riferiscono ad un rapporto di lavoro che fiscalmente può essere qualificato come dipendente, siano soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, senza che vi sia obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Inquadramento fiscale, Inps e Inail

I compensi percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati redditi diversi, secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai fini previdenziali l'Inps ha chiarito che per i medesimi compensi non è configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata istituita presso il medesimo Istituto, attesa l'estraneità alla fattispecie dei lavoratori parasubordinati, percettori di reddito di collaborazione coordinata e continuativa.

A sua volta l'Inail ha comunicato che, a seguito della suddetta disciplina fiscale, i soggetti sopra richiamati non possono più ritenersi assoggettati all'assicurazione antinfortunistica, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 38/2000, per i lavoratori parasubordinati.

È, invece, ancora aperto il problema dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Enpals per *“gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi)”*

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Collaborazioni di natura amministrativo-gestionale

La Finanziaria 2003 ha ulteriormente modificato la disciplina dei compensi in argomento riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto per i compensi agli sportivi dilettanti anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo - gestionale
- natura non professionale
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche

Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono caratterizzarsi per:

- essere di tipo amministrativo-gestionale, di tipo continuativo e coordinato (con continuità del tempo, coordinazione, inserimento nella organizzazione del committente, assenza di vincolo di subordinazione e non meramente occasionale). Ad es. attività non meri compiti di segreteria quali la raccolta iscrizioni, la tenuta della prima nota e della cassa, la tenuta contabile, ed altre similari
- essere di natura non professionale. Sono quindi da escludersi prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte e della professione esercitata e quelle per le quali sono necessarie conoscenze tecniche o giuridiche connesse all'attività abitualmente esercitata
- essere rese a società e associazioni sportive dilettantistiche e non anche agli altri soggetti quali il Coni, le federazioni sportive o gli enti di promozione sportiva. Di conseguenza laddove le prestazioni vengano rese nei confronti di tali ultime entità valgono le normali regole impositive e previdenziali, comprese quelle derivanti dalle nuove previsioni giuslavoristiche del nuovo art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 (lavori a progetto e occasionali di portata limitata)

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI SPESE TRASFERTA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO MISSIONI NELL'INTERESSE FEDERALE

Le spese sostenute per trasferte effettuate nell'interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) saranno rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustificativa originale presentata (fatture - biglietti di viaggio).

A tal proposito, si precisa che mentre ai soggetti titolari di Partita Iva, le spese dovranno essere giustificate da documentazione intestata alla Federazione e potranno essere rimborsate esclusivamente attraverso emissione di regolare fattura da parte dei soggetti medesimi (in quanto trattasi di spese anticipate in nome e per conto del cliente – FIPM – così come previsto dall' art. 15 DPR 633/72), per i soggetti sprovvisti di Partita Iva la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere intestata al loro stessi secondo le modalità qui di seguito indicate a titolo semplificativo:

Sig. Mario Rossi
Fipm
Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
P.iva 04257001000

Per i soggetti privi di Partita Iva, in mancanza della fattura, potrà essere accettata la ricevuta fiscale purché confortata da pagamento tramite carta di credito o bancomat. Qualora si presentasse la giustificata o giustificabile necessità di procedere al pagamento in contanti, potrà essere rimborsata la spesa accompagnata da dichiarazione motivante la spesa medesima oltre che la ragione specifica di impedimento del pagamento tramite carta di credito o bancomat (Tracciatura bancaria o postale).

Fermo restando quanto previsto dal regolamento relativamente ai tipi di spesa rimborsabili e non rimborsabili, potranno essere ammessi alla procedura di rimborso anche gli scontrini fiscali di modesta entità. Comunque sia, gli scontrini fiscali saranno rimborsati in ragionevole rapporto con il totale della spesa di cui si chiede il rimborso. Sarà cura degli uffici amministrativi della Federazione valutare la congruità di tale spesa.

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Il requisito dell'intestazione non è necessario per alcuni documenti di viaggio (es. biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche che possono ritenersi idonei ai fini in esame, anche in mancanza dell'intestazione, a condizione che tali documenti siano manifestamente correlati rispettivamente all'incarico conferito al soggetto alla specifica autorizzazione per l'uso di mezzi propri.

Relativamente alle spese effettuate in un Paese estero, è idonea la documentazione che risulti conforme alla normativa del Paese stesso, anche se diversa da quella richiesta dalle norme italiane (R.M. n. 9/423 del 4/5/1984).

Quando preventivamente autorizzati dagli Uffici Federali, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione e ritorno come di seguito indicato, oltre eventuali pedaggi:

- 1) per i primi 500 KM; € 0,30 per ogni Km percorso
- 2) per i successivi KM; € 0,15 a chilometro.

Non saranno rimborsate le spese di trasferta non ordinata, deliberata o autorizzata dalla Federazione e risultante da preciso incarico nominativo.

I rimborsi dovranno essere richiesti utilizzando unicamente l'allegato modulo (uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato con la massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione in originale entro 30 giorni dal termine della missione. Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo provata causa di forza maggiore, non daranno diritto a rimborso.

DAL 1° GENNAIO 2003, con l'entrata in vigore dell'art. 90 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 6, è stata disposta l'esenzione d'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni e pertanto anche per i rimborsi spese a piedi lista superiori ad euro 77,47 prevedono l'esenzione della marca da bollo da euro 2,00.

La corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che deve essere calcolato in base alla via di collegamento più breve o più veloce tra la località di partenza e quella di arrivo.

L'utilizzo dell'automezzo proprio è consentito previa autorizzazione della Federazione da richiedere con congruo anticipo servendosi dell'apposito modulo predisposto.

Rimborsi Spese Componenti Degli Organi Federali Centrali
(Presidente, Consiglio federale, Collegio revisori conti)

SPESE DI VIAGGIO (PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE)

ferrovia - nave - aereo

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato. Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

auto propria

Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica di cui alle disposizioni generali scritte in premessa.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO (PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE)

Presidente Federale

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Al Presidente Federale, oltre al rimborso delle spese documentate spetta un'indennità giornaliera di sede lorda pari ad euro **130,00** per un massimo di 240 giornate annue come da circolare CONI prot. n. 0000134 del 28 febbraio 2012.

Consiglio federale

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€30,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Ai Componenti del Consiglio Federale, oltre al rimborso delle spese documentate spetta un gettone di presenza nella misura di euro **30,00** a seduta giornaliera come previsto dalla circolare CONI del 20 gennaio 2012 prot. N. 041. Inoltre ai componenti del Consiglio gli potranno essere attribuiti eventuali specifici e ben definiti incarichi che verranno stabiliti di volta in volta tramite apposita deliberazione il cui compenso va commisurato al diverso ruolo ed al più contenuto impegno/partecipazione dei componenti alla seduta dell'organo (circolare CONI prot. n. 0000134 del 28 febbraio 2012).

Collegio dei Revisori legali

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€30,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Ai Componenti del Collegio di revisori legali, tenuto conto della fascia di appartenenza di cui alla deliberazione CONI n. 668 del 22/12/2005, spetta un compenso mensile lordo di euro 310,00 oltre al gettone di presenza per ogni riunione di euro 200,00 lorde con maggiorazione del 20% solo per il Presidente. Gli adeguamenti potranno essere variati tramite deliberazione del consiglio Federale a seguito di disposizioni CONI.

**Compensi e Rimborsi Spese Tecnici Federati legati alla FIPM
da un Rapporto di Collaborazione sportiva Dilettantistica**

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, nei confronti dei tecnici e/o istruttori legati alla Federazione **da un rapporto di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica**, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, ai tecnici ed istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00 (art. 69 TUIR)** e qualora l'esenzione risulti dalla prescritta dichiarazione rilasciata dall'interessato alla Federazione.

Sono rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente dal collaboratore per le trasferte effettuate da titolari di rapporti di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica (art.67 legge TUIR).

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€25,00**

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€50,00**, per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato

**Compensi e Rimborsi spese Tecnici ed Istruttori
(con l'incarico di docenti degli stage di aggiornamento istruttori e membri di commissione di esame
e formazione)**

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto ai tecnici ed istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00**.

La disposizione di cui al comma precedente non può essere applicata ai titolari di partita IVA con codice di attività "istruttori e tecnici sportivi" i quali, come è noto, devono emettere fattura sia per la prestazione che per i rimborsi richiesti.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento di tale limite. In mancanza saranno applicate le ritenute di legge.

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale.

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente da cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€25,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Compensi Giudici di gara

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, a detti soggetti non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00 (Art. 69 TUIR)**.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento del limite al fine di non incorrere nelle ritenute di legge.

Il numero di Giudici Ufficiali di Gara che necessitano per un Campionato Italiano sarà stabilito dalla FIPM e varierà a secondo della tipologia di gara e del numero di atleti iscritti.

TABELLE INDENNITA' PER CAMPIONATI ITALIANI

<u>PROVA</u>	<u>COMPENSO</u>	<u>BASE</u>	<u>ORE SUCCESSIVE</u>
Nuoto	€. 12,00	Fino a 1 ora	€. 5
Corsa	€. 14,00	Fino a 2 ore	€. 5
Scherma	€. 20,00	Fino a 2 ore	€. 5
Equitazione	€. 18,00	Fino a 2 ore	€. 5
Combinet-Event	€. 15,00	Fino a 1 ora	€. 5
One Day	€. 75,00		

Per le trasferte effettuate nell'interesse Federale, solo nel caso in cui la gara è distante oltre 300 Km dalla sede centrale FIPM sarà riconosciuto un rimborso forfettario giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 75,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena) da aggiungere alle tariffe sopra menzionate.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali bar, telefono, garage, ecc.

Per il rimborso delle spese di viaggio i giudici potranno utilizzare il proprio mezzo nella misura di un'autovettura ogni 3 persone solamente nel caso in cui la FIPM non possa mettere a disposizione i propri mezzi federali,.

A tal proposito il rimborso chilometrico, con l'aggiunta del pedaggio autostradale documentato, sarà calcolato come segue:

- 1) per i primi 500 KM; **€ 0,30** per ogni Km percorso
- 2) per i successivi KM; **€ 0,15** a chilometro.

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Centro Elaborazione Dati e Collaboratori

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, a detti soggetti non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00 (Art. 69 TUIR)**.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento del limite al fine di non incorrere nelle ritenute di legge.

Il numero dei Programmatori, degli Operatori e dei Collaboratori che necessitano per un Campionato Italiano sarà stabilito dalla FIPM e varierà a secondo della tipologia di gara e del numero di atleti iscritti.

TABELLE INDENNITA' PER CAMPIONATI ITALIANI

QUALIFICA	ONE DAY	giorni successivi
• PROGRAMMATORE	€ . 150,00	€ . 75,00
• OPERATORE	€ . 75,00	€ . 50,00
• COLLABORATORE	€ . 75,00	€ . 50,00

Le tariffe su menzionate sono comprensive della gestione dati e classifiche oltre che alla preparazione della gara e all'assistenza nella Riunione Tecnica

Per le trasferte effettuate nell'interesse Federale, solo nel caso in cui la gara è distante oltre 300 Km dalla sede centrale FIPM sarà riconosciuto un rimborso forfettario giornaliero e solo per i pasti principali (colazione, pranzo, cena) fino ad un importo massimo di € 75,00 per il programmatore ed € 50,00 per ogni Operatore o Collaboratore da aggiungere alle tariffe sopra menzionate.

Per il rimborso delle spese di viaggio, sia i programmatori, che gli operatori e che i collaboratori, potranno utilizzare il proprio mezzo nella misura di un'autovettura ogni 3 persone solamente nel caso in cui la FIPM non possa mettere a disposizione i propri mezzi federali,.

A tal proposito il rimborso chilometrico, con l'aggiunta del pedaggio autostradale documentato, sarà calcolato come segue:

- 1) per i primi 500 KM; **€ 0,30** per ogni Km percorso
- 2) per i successivi KM; **€ 0,15** a chilometro.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Collaboratori con Contratto a progetto (Ex Art.2222 e seguenti c.c.)

1- Trattamento Fiscale

Con decorrenza 1° gennaio 2001, l'articolo 34 della legge 342/2000 ha trasferito le collaborazioni coordinate e continuative dall'ambito dei redditi di lavoro autonomo (art. 50 TUIR) a quello dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 47 TUIR).

Tale modifica del trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative non cambia soltanto le modalità di liquidazione dei compensi ma varia le modalità di rimborso delle spese di trasferta.

Riguardo ai rimborsi delle spese di trasferta erogati nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi si fa presente che sono rimborsabili, senza l'applicazione di ritenuta, le spese di viaggio, vitto e alloggio idoneamente documentate per trasferte **al di fuori del comune nel quale è situato il posto di lavoro** contrattualmente previsto o, in mancanza la sede della FIPM o del Comitato regionale.

Non sono consentite indennità di trasferta o rimborsi forfettari ovvero ogni e qualsiasi tipo di compenso al di fuori di quanto contrattualmente previsto.

2- Requisiti

La legge n. 92 del 2012 voluta dal Ministro Fornero (Riforma del mercato del lavoro) è intervenuta a modificare la disciplina del collaborazioni coordinate e continuative a progetto, introducendo limiti alla stipula del contratto a progetto. L'obiettivo è contrastare decisamente l'utilizzo non corretto di questa tipologia di contratto parasubordinato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 29 pubblicata il giorno 11 dicembre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sui requisiti che i contratti a progetto devono avere nonché e delle **indicazioni operative per il proprio personale ispettivo**. Tali indicazioni e chiarimenti consentiranno agli ispettori di lavoro delle Direzioni provinciali e territoriali del lavoro di svolgere una corretta attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della Riforma del Lavoro, la legge n. 92 del 2012, in vigore dal 18 luglio 2012.

La circolare indica anche un elenco delle attività riconducibili nell'alveo della subordinazione, quindi quelle **attività in cui è vietato il contratto a progetto**. Tale elenco, precisa il Ministero, è esemplificativo e non esaustivo, ma risponde ai criteri indicati nella legge che ha riformato il mercato del lavoro, la legge Fornero n. 92 del 2012, nonché agli orientamenti giurisprudenziali già esistenti.

Tecnici, Collaboratori con Partita Iva

Per i soggetti titolari di partita IVA, fermi restando i limiti e le modalità di rimborso previsti per ogni categoria, si rende necessario evidenziare i seguenti trattamenti fiscali:

- Spese con fattura intestata alla Federazione: la Federazione provvederà al rimborso previa richiesta dell'interessato senza l'applicazione di IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Indennità chilometrica: l'interessato dovrà emettere fattura applicando IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Per altre spese non giustificate con fattura intestata alla Federazione (tagliando autostradale, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ecc...): l'interessato dovrà provvedere all'emissione di fattura con IVA e ritenuta d'acconto allegando copia dei documenti di spesa. La documentazione di spesa in originale potrà essere utilizzata dal collaboratore quale costo relativo alla trasferta effettuata.

**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA**

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal regolamento D'Amministrazione e Contabilità della Federazione, dai regolamenti interni Federali, dallo statuto Federale, dalle norme previste per L'Antiriciclaggio, dal DPR 633/72 e dalle norme vigenti in materia delle regole sui rimborsi spese.
